

CONDIZIONI E LIMITI ALLA RIVALUTAZIONE DEGLI ASSET NELLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

4. Bilancio



L'art. 2506-*quater* comma 1 c.c., richiamando quanto indicato nell'art. 2504-*bis* c.c., ribadisce la necessità che il bilancio post-scissione attesti la continuità dei valori dalla o dalle società scisse alla o alle società beneficiarie. In tal senso, dopo aver brevemente introdotto l'operazione di scissione nelle sue fasi principali, con il presente contributo si intende fornire una serie di considerazioni sulla valenza e sull'importanza di rispettare il "principio della continuità" alla base del trasferimento contabile delle attività e delle passività dalla scissa alla beneficiaria.

/ Raffaele MARCELLO *

/ Nicola LUCIDO **

La realizzazione di una operazione di scissione consente ad una società scissa di sopperire in tutto o in parte il proprio patrimonio, ripartendolo tra altre società beneficiarie (siano esse preesistenti o di nuova costituzione) e, contestualmente, assegnando ai propri soci azioni o quote delle società beneficiarie dell'incremento patrimoniale¹.

In sostanza, la scissione consiste in uno smem-

bramento del patrimonio aziendale a favore di una o più società già esistenti o neocostituite. L'azione non comporta alcun depauperamento per i soci della società scissa che, a seguito della stessa, conserveranno o acquisiranno lo *status* di soci in una o più società risultanti dall'operazione. Secondo la tesi tradizionale, quindi, la scissione dovrebbe considerarsi una vicenda essenzialmente traslativa², nonché, ma solo

* *Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega ai Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistema dei Controlli. Componente del Consiglio di Gestione dell'OIC. Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Dottore Commercialista e Revisore Legale*

** *Ricercatore area aziendale della Fondazione Nazionale Commercialisti. Cultore della Materia di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Dottore Commercialista e Revisore Legale*

1 La normativa civilistica di riferimento (artt. 2506 – 2506-*quater* c.c.) non ne offre una definizione compiuta, ma si limita ad indicare le modalità attraverso le quali l'operazione può essere effettuata. Una definizione di scissione è, comunque, contenuta nell'art. 2 lett. b) della direttiva CEE 23.7.1990 n. 434 che la descrive come "un'operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento, ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale, della parità contabile di tali titoli".

2 Cfr., Speronello F., "La scissione di società fra tipicità ed autonomia negoziale: un caso di «assegnazione» di quote della scissa", nota ad App. Venezia (decr.) 16.3.2000, *Giur. comm.*, 2001, II, p. 291 e in *Banca Dati Eutekne*; Magri A. "Natura ed effetti delle scissioni societarie: profili civilistici", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, I, p. 12, che vede il trasferimento patrimoniale come l'"effetto principale" della scissione, nonché una "costante" dell'operazione perché in essa "immancabilmente rinveni-

eventualmente, estintiva e costitutiva³.

La scissione può essere totale o parziale. Nella prima ipotesi è prevista l'assegnazione dell'intero patrimonio della scissa, con conseguente estinzione della stessa a più beneficiarie⁴, mentre nel secondo caso, il trasferimento di attività e di passività riguarda solo una frazione del patrimonio della scissa⁵.

La scissione può essere proporzionale o non proporzionale. Nella "scissione proporzionale" ai soci della società scissa vengono assegnate azioni o quote delle beneficiarie, tenendo conto delle percentuali di partecipazione di ciascuno al capitale sociale della società che si scinde⁶. Nella scissione c.d. "non proporzionale", invece, le azioni o quote delle beneficiarie sono assegnate ai soci della scissa,

senza considerare le originarie percentuali di partecipazione al capitale sociale della società che si scinde⁷.

Le finalità in origine ad un'operazione di scissione possono essere molteplici⁸:

- **ridefinizione organizzativa di natura gestionale**, nel caso in cui si volesse procedere al riassetto delle aree operative dell'impresa, provvedendo, ad esempio, alla disaggregazione di attività che non rientrano nel *core business* dell'azienda. La scissione permetterebbe, quindi, una gestione vocata ad una maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, sia per quanto concerne la scissa che la beneficiaria. Infatti, quest'ultima avrebbe modo di concentrare le proprie scelte su un *business*

bile"; Belviso U. "La fattispecie della scissione", *Giur. comm.*, 1993, I, p. 538, il quale afferma che "l'operazione di scissione è una vicenda traslativa"; Maugeri M. "L'introduzione della scissione di società nell'ordinamento italiano: prime note sull'attuazione della VI direttiva CEE", *Giur. comm.*, 1991, I, p. 746, che considera il trasferimento del patrimonio "uno dei tratti essenziali dell'istituto"; Oppo G. "Fusione e scissione delle società secondo il d.lgs. 1991 n. 22: profili generali", *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 507, che individua nel trasferimento l'oggetto della "volontà di fusione o scissione", attribuendo così al medesimo una collocazione centrale nell'ambito dei nostri istituti; Picciau A. "Scissione di società e trasferimento d'azienda", *Riv. Società*, II, 1995, p. 1021, ove si conclude che nell'ordinamento comunitario, ma dunque anche nel nostro, si fissa "il trasferimento patrimoniale come momento imprescindibile". Cfr. anche Scognamiglio G. "Le scissioni", in "Trattato delle società per azioni", diretto da Colombo G., Portale G.B., vol. 7, tomo 2, UTET, Torino, 2004, secondo la quale "che la scissione comporti un mutamento nell'imputazione dei diritti e dei rapporti, è innegabile" (p. 110), come è innegabile, sia in caso di fusione che di scissione "il verificarsi di uno spostamento patrimoniale, sia pure come riflesso della vicenda modificativa dell'ente" (p. 201, nota 32).

- 3 Eventualmente estintiva, perché nella sola scissione totale la società che si scinde si estingue; eventualmente costitutiva, con riferimento alla sola scissione con beneficiarie di nuova costituzione.
- 4 È bene evidenziare che il riferimento a più beneficiarie, a prescindere dal fatto che le medesime siano esistenti o di nuova costituzione, rappresenta una prerogativa affinché non si prefigurino, da un punto di vista sostanziale, un'operazione di fusione o di trasformazione. Infatti, nel caso in cui l'assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa fosse in capo ad una sola beneficiaria già esistente, si parlerebbe di fusione. Si potrebbe ipotizzare un'operazione di trasformazione, qualora, invece, il passaggio del patrimonio fosse per intero a favore di una compagine di nuova costituzione. Per ulteriori approfondimenti, tra gli altri, si veda: Ferro-Luzzi P. "La nozione di scissione", *Giur. Comm.*, vol. I, 1991, p. 1070; Cerrai C. "La scissione", in AA.VV. "Diritto Commerciale", ed. Mondouzzi, Bologna, 1999, p. 479; Verna G. "La scissione. Prime considerazioni economico-contabili e tributarie", *Riv. Dott. Comm.*, 5, 1991.
- 5 Nella scissione parziale la società scissa non si estingue. Tale circostanza è assunta dalla sesta direttiva comunitaria (82/891/CEE) come elemento caratteristico dell'istituto. L'art. 25 della direttiva stabilisce, infatti, che "quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all'art. 1, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili i capitoli I, II e III [che, in assenza di tale richiamo, risulterebbero applicabili alla sola scissione totale], salvo l'art. 17, paragrafo 1, lettera c [che prevede l'estinzione della società scissa come effetto che si produce *ipso iure* in seguito all'operazione]".
- 6 All'esito dell'operazione, quindi, i soci della scissa saranno nella stessa proporzione anche soci (nell'ipotesi di scissione parziale) o soltanto soci (nel caso di scissione totale) di ciascuna delle società beneficiarie. In tale ipotesi, l'assegnazione di azioni o quote di tutte le società beneficiarie, in proporzione alle partecipazioni detenute dai soci nella società di origine, sulla base di un unico rapporto di cambio, non altera gli equilibri di potere tra i soci della scissa e, in tal senso, la scissione deve ritenersi proporzionale.
- 7 All'esito dell'operazione, quindi, i soci della scissa saranno anche soci (nell'ipotesi di scissione parziale) o soltanto soci (nel caso di scissione totale) di una o più delle società beneficiarie, in ogni caso con percentuali di partecipazione diverse da quella originaria. Naturalmente, poiché la non proporzionalità della scissione non può incidere sulla neutralità economica dello scambio di partecipazioni in capo ai soci della scissa, è chiaro che, in ogni caso, ai soci della scissa dovranno essere attribuite partecipazioni nelle beneficiarie che siano complessivamente di valore economico (tenuto conto anche di eventuali conguagli) equivalente al valore della partecipazione precedentemente detenuta (ex art. 2506-bis co. 4 seconda parte c.c.).
- 8 In tal senso, risultano interessanti gli spunti offerti, tra gli altri, da Savioli G. "Le operazioni di gestione straordinaria", Giuffrè, Milano, 2005, p. 474 e ss.

- specifico, focalizzandosi sui risultati che da esso scaturiscono. La scissa, dal canto suo, in virtù di uno "spacchettamento" delle attività, avrebbe la possibilità di diversificare il rischio, ovvero di razionalizzare il medesimo rispetto a quanto viene eseguito solo con l'attività principale;
- **ridefinizione dell'assetto societario**, se si pensa alla scissione non proporzionale quale strumento impiegato, ad esempio, nei passaggi generazionali. Infatti, la scissione non proporzionale potrebbe essere utilizzata per dividere il patrimonio di famiglia, appartenente alla società scissa, tra due o più beneficiarie a capo delle quali ci saranno gli eredi, ex soci della scissa⁹;
 - **assegnazione di un'autonomia giuridica ad una o più attività**, con l'obiettivo di separare il patrimonio relativo ad un'attività e, di conseguenza, la sua gestione, prima di procedere all'eventuale vendita per la realizzazione di un corrispettivo¹⁰. In quest'ambito, rientra a pieno titolo lo *spin off immobiliare*¹¹. Procedere allo smembramento del patrimonio, assegnando un bene alla beneficiaria, può favorire, inoltre, il reperimento di nuovi capitali di rischio o di debito (*leverage*), rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere se quell'attività o quel *business* fosse confuso con altre attività o *business* della scissa;
 - **pianificazione della crescita dimensionale**, in quanto se l'ottica di analisi si sposta dalla scissa alla beneficiaria, è evidente che quest'ultima ha la possibilità di concentrare negli *asset* acquisiti, eventuali *business*, senza dover procedere all'esborso monetario, in quanto in luogo del denaro, la beneficiaria corrisponderà ai soci della scissa quote o azioni¹². Si pensi, a titolo esemplificativo, a quanto si realizzerebbe nel caso in cui i soci della scissa, non quotata, assegnassero parte del patrimonio alla beneficiaria, che invece risulta tra le imprese operanti nel mercato borsistico. Entrare nel mercato borsistico potrebbe rappresentare per i soci della scissa una nuova opportunità e per la beneficiaria un'ipotesi di crescita dimensionale;
 - **ristrutturazione societaria in ambito di crisi d'impresa**, che consiste nella valutazione dello stato di crisi e della natura della medesima, al fine di comprendere in che modo, attraverso la scissione, sarà possibile scorporare una parte del patrimonio, dando respiro alla dinamica reddituale e/o finanziaria dell'impresa scissa, salvaguardando, quanto più possibile, il patrimonio trasferito in capo alla beneficiaria;
 - **agevolazione dei processi di liquidazione**, quando l'operazione di scissione viene attuata con lo scopo di liquidare parte del

9 A quest'ultimo proposito, seppur oggetto di discussione in dottrina, occorre ricordare la possibilità, nell'ambito delle assegnazioni di quote o azioni, prevista dall'art. 2506 co. 2 c.c. per cui "[...] È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della scissa". Così facendo, nell'ipotesi di riassetto societario, si andrebbe a rafforzare la posizione di uno o più soci nella beneficiaria rispetto al rafforzamento di uno o più soci nella scissa, in modo, quindi, non proporzionale. Si parla, in tal senso, di scissione "asimmetrica". Per ulteriori dettagli si veda, tra gli altri, Dezzani F., Dezzani L., Santini R. "Operazioni straordinarie", Egea, Milano, 2005, p. 225.

10 La suddetta operazione, per quanto si avvicini ad un conferimento, se ne differenzia, poiché il corrispettivo, a seguito del trasferimento, non sarà in capo alla società conferente, ma ai soci della scissa. Si tratta, inoltre, di un'operazione che è sostanzialmente accettata dall'Amministrazione Finanziaria, purché dietro ad essa non vi sia la volontà di voler conseguire solo ed esclusivamente un vantaggio fiscale, in termini di elusione o evasione, ma vi sia alla base una valida ragione economica. È quanto risulta dalla risoluzione Agenzia Entrate. 4.10.2007 n. 281, analizzata, tra gli altri da Rossi E. "Operazioni straordinarie – Scissione parziale proporzionale – Legittimità dell'operazione", *Sett. Fis.*, 42, 2007, p. 30.

11 Si tratta di uno strumento di esternalizzazione, di trasferimento di una circoscritta porzione del compendio d'impresa. L'operazione di *spin-off* può rispondere ad esigenze di natura strategica, aziendale, di frazionamento del rischio o di protezione del patrimonio dallo stesso. Il caso più lampante che rientra nell'ultima ipotesi è quello dello *spin-off* immobiliare, ossia quell'operazione volta a estrapolare la componente immobiliare dal compendio d'impresa al fine di non assoggettarla al rischio inerente l'attività operativa, ponendola in tal modo al riparo.

12 Fattasi eccezione del caso di conguaglio in denaro. Ad ogni modo si tratta di una parte e non di tutto il valore corrispondente ai beni assegnati alla beneficiaria. A questo proposito, si consiglia, tra gli altri, la lettura di Farinon P. "Rapporto di cambio e conguaglio in denaro nelle operazioni di scissione", *Cont. Fin. Contr.*, 5, 2014, p. 36.

patrimonio dell'impresa, procedendo alla dismissione dei rami in perdita che potrebbero essere trasferiti a società beneficiarie da estinguere oppure alla cessione a terzi dei settori redditizi dell'azienda, mantenendo in capo alla società scissa le attività da destinare alla liquidazione;

- **cessione totale o parziale dell'impresa**, qualora l'operazione si presta per conseguire cessioni "indirette" di tutta o parte dell'azienda posseduta, mediante cessione delle quote di partecipazione al capitale della società beneficiaria, economicamente conveniente soprattutto in complessi aziendali di notevoli dimensioni.

LE PRINCIPALI FASI DELL'OPERAZIONE

Il procedimento che conduce alla scissione si articola in fasi ben distinte (artt. 2506-*bis* e 2506-*ter* c.c.):

- a) **redazione del progetto di scissione**¹³ da parte dell'organo amministrativo e deposito presso il Registro delle imprese nei trenta giorni che precedono la decisione dei soci in merito all'operazione di scissione¹⁴. Il progetto di scissione, oltre a rappresentare i dati identificativi delle società partecipanti al progetto nonché i vantaggi insiti nell'iniziativa, specifica
- b) **redazione della relazione dell'organo amministrativo**¹⁵ che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e il rapporto di cambio delle azioni ed i criteri di valutazione e le difficoltà incontrate nella sua determinazione. Tale documento deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella scissa;
- c) **redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio delle azioni o delle quote** in caso di scissioni non proporzionali in beneficiarie esistenti¹⁶ in cui devono essere indicati il metodo o i metodi di valutazione adottati per la determinazione del rapporto di concambio e le eventuali difficoltà che sono state riscontrate in merito, non solo all'applicazione dei criteri scelti, ma anche all'attribuzione finale assegnata ai patrimoni;
- d) **deposito**¹⁷ presso la sede sociale, nei trenta giorni che precedono l'assemblea per la delibera di scissione, dei bilanci degli

13 Precedente a questa fase potrebbe essere, nel caso in cui la società avesse emesso un prestito obbligazionario convertibile, la pubblicazione sulla G.U. di un avviso che richiama all'operazione, almeno novanta giorni prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di scissione.

14 Sulla fase preparatoria dell'operazione di scissione si veda Sarale M. "Le scissioni", in "Trattato di diritto commerciale", diretto da Cottino G., Cedam, Padova, 2011.

15 Gli amministratori devono redigere anche una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore ai centoventi giorni dalla data in cui il progetto di scissione è depositato presso la sede della società. Tale documento può essere sostituito dal bilancio dell'ultimo esercizio se non anteriore di oltre sei mesi a tale data.

16 Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Non è richiesta neppure quando la scindenda possiede il 100% della beneficiaria. L'esonero in questione è previsto dall'art. 2501-*sexies* c.c. in cui si parla anche di relazione ex art. 2343 c.c. sulla stima dei conferimenti. Pertanto, parrebbe che l'esonero alla relazione degli esperti non riguarderebbe anche la relazione di stima per i beni in natura conferiti e dei crediti.

17 Il deposito è considerato un'integrazione del diritto e del dovere di informazione, rispettivamente, dei soci e degli amministratori. Gli atti di cui sopra devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione o pubblicati sul sito *Internet* (novità introdotta dal D.Lgs. 123/2012) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine all'operazione e finché questa non sia decisa, salvo che i soci non rinuncino a tale termine con consenso unanime. I soci vantano, inoltre, il diritto di consultazione e di avere copia gratuita degli atti oggetto di deposito, copia che può essere rilasciata anche telematicamente e che non deve essere fornita qualora i documenti siano stati pubblicati sul sito *Internet* della società.

- ultimi tre esercizi regolarmente depositati presso la competente sezione della Camera di Commercio, della situazione patrimoniale¹⁸ riferita a non più di centoventi giorni precedente al deposito del progetto di scissione, della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti;
- e) delibera di scissione. La scissione è decisa dalla scissa e, nel caso di beneficiarie preesistenti, da ciascuna di esse mediante l'approvazione del relativo progetto. La delibera viene adottata dalla maggioranza del capitale sociale e deve risultare da atto pubblico;
- f) deposito presso il Registro delle imprese della delibera di scissione, entro i trenta giorni successivi alla decisione presa dai soci della scissa;
- g) redazione dell'atto di scissione¹⁹, oltre i sessanta giorni successivi alla pubblicità prevista nel punto f);
- h) deposito dell'atto di scissione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di scissione.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle imprese in cui sono iscritte le società che partecipano all'operazione. È fatta salva la possibilità di stabilire una data successiva. La deroga incontra un limite ostativo nel caso in cui la scissione avvenga mediante costituzione di nuove società, poiché altrimenti i terzi non riceverebbero adeguata tutela con riferimento a tali nuove società. È anche possibile che la scissione abbia effetto da una data anteriore, ma solo ai fini della partecipazione agli utili e dell'imputazione a bilancio delle operazioni.

IL "VALORE CONTABILE", IL "VALORE EFFETTIVO" ED IL "VALORE ECONOMICO" RISPETTO AL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ

Accanto alle preliminari considerazioni espresse vanno opportunamente richiamati i concetti di "valore contabile", "valore effettivo" e "valore economico", al fine di comprendere se i dati ricompresi nella situazione patrimoniale di partenza, pre-scissione, debbano essere i medesimi da iscrivere nel bilancio post-scissione della/e beneficiaria/e, ovvero se si possa derogare al "principio della continuità" contabile, riportando nel bilancio della/e beneficiaria/e i beni valutati a "valore corrente".

La possibilità o meno di iscrivere i valori delle attività e delle passività della scissa a valori correnti nel patrimonio della beneficiaria, rappresenta una questione per molti anni dibattuta, che in realtà trova prime e chiare risposte nella normativa *ex art. 2056-quater c.c.*

Infatti, se di dubbi si poteva parlare prima del DLgs. 6/2003, per il fatto che nel previgente art. 2506-ter c.c. si fosse ommesso di richiamare l'art. 2504-bis c.c., con la riforma del diritto societario, il legislatore è corso ai ripari riportando nell'art. 2506-quater comma 1 c.c. l'inciso "[...] Si applica il quarto comma dell'art. 2504-bis"²⁰ il quale prevede che "Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima".

18 La funzione principale della situazione patrimoniale è indubbiamente quella di aggiornare i saldi contabili in vista di un'operazione di scissione. Tant'è che, riportando quanto indicato nell'art. 2506-ter c.c., che a sua volta richiama l'art. 2501-quater c.c., così come chiarito nell'OIC 4, la situazione patrimoniale rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale, che ricomprende lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa. Si ritiene che i contenuti della Nota integrativa, seppur più contenuti, debbano comunque garantire un'informativa che, così come indicato dall'OIC 4 dovrebbe, in linea di principio, rispettare quanto previsto nell'OIC 30, § 3.5.

19 Il suddetto documento ratifica l'operazione straordinaria e segna il momento della separazione, ed eventuale confusione, dei patrimoni delle società coinvolte.

20 In realtà, anche a seguito della riforma, l'omesso richiamo all'art. 2504-bis c.c., è tutt'ora presente nell'art. 2506-ter c.c., rubricato "Norme Applicabili", ma con la differenza dell'integrazione dell'art. 2506-quater c.c.. Infatti, l'art. 2506-ter ultimo comma c.c. recita come segue: "Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis e 2505-ter".

Dalla lettura della disposizione non sembrerebbero esserci equivoci sul fatto che il bilancio della beneficiaria post-scissione dovrà riportare i valori contabili della scissa, in ottemperanza al principio della continuità²¹ e, come meglio verrà esposto in seguito, anche della chiarezza e della veridicità.

Del medesimo avviso risulta essere l'Organismo Italiano di Contabilità, che fornisce indicazioni che avallano la scelta di redigere il primo bilancio post-scissione a valori contabili. Secondo il Principio OIC 4 sembrerebbe che il primo bilancio successivo all'operazione di scissione²² rappresenti un documento interno tra le scisse e le beneficiarie (nelle scissioni con beneficiarie già esistenti) che assume anche una valenza di vero e proprio inventario per le scissioni con beneficiarie neocostituite.

Si tratta di una situazione patrimoniale senza Conto economico e Nota integrativa, redatto alla data da cui ha efficacia la scissione, ovvero dalla registrazione presso il Registro delle imprese dell'atto di scissione. Con la situazione patrimoniale di partenza, che costituisce una sorta di primo bilancio infrannuale, si dà avvio ad una nuova contabilità, in cui confluiscono le attività e le passività delle società scisse.

In tal senso, la dottrina è concorde nel non ritenere il primo bilancio post-scissione quale bilancio di apertura dell'esercizio amministrativo appena successivo alla data di scissione, a maggior ragione se quest'ultimo venga redatto a distanza di mesi rispetto alla data di efficacia dell'operazione²³. Infatti, se così non fosse la considerazione del bilancio di apertura post-scissione, come primo bilancio di eserci-

zio, produrrebbe effetti distorsivi in termini di chiarezza e veridicità degli atti, in quanto si andrebbero ad iscrivere valori, attività e passività riferiti ad un periodo comunque antecedente rispetto alla data di redazione di apertura del bilancio di esercizio. In altri termini, si potrebbe produrre uno scollamento tra il valore contabile iscritto ed il valore contabile da iscrivere in funzione delle operazioni effettuate dalla beneficiaria successive all'avvenuta operazione di scissione. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad un'operazione di scissione la cui efficacia risale ai primi mesi dell'anno. Dalla data di efficacia, la beneficiaria si attiva gestendo i beni che le sono stati assegnati e che, in sostanza, hanno subito un processo di deterioramento. Pertanto, iscrivere il medesimo valore contabile risultante dall'operazione di scissione risalente a molti mesi prima nel bilancio di apertura dell'esercizio successivo a quello in cui si è registrata la scissione, potrebbe determinare effetti distorsivi sulla chiarezza e veridicità dei dati contabili nella comunicazione esterna del bilancio di esercizio.

Il passaggio delle attività e delle passività a valori contabili dalla scissa alla beneficiaria, quindi, trova una "fine" ed un "inizio" con l'efficacia della scissione in soluzione di continuità.

Il presupposto della continuità può essere rivisitato anche secondo un'altra prospettiva correlata al concetto di scissione quale operazione di riorganizzazione societaria che comporta un mutamento della compagine societaria, ma che non rappresenta un'operazione con effetti di tipo traslativo²⁴.

Lo stesso legislatore, infatti, con la riforma del

21 Il principio della continuità riguarda solo il valore di appostamento dei beni e delle passività; ne resta totalmente fuori il patrimonio netto il quale, come risaputo, non è altro che la risultante della differenza tra ammontare dell'attivo ed ammontare del passivo (non patrimonio netto), espressione sintetizzata nella famosa uguaglianza A (attività) = N (patrimonio netto) + P (passività).

22 L'iscrizione in bilancio nel rispetto della continuità viene riportato al § 4.3, per quanto attiene le operazioni di scissione, seppur nella stesura del principio contabile a p. 59 vi sia il rimando a quanto già chiarito, sempre nell'OIC 4, in materia di fusione al § 4.4.1, a p. 19.

23 Analizza i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle fusioni e scissioni, considerando, in particolare, la natura e il trattamento contabile dell'avanzo e del disavanzo di fusione e i criteri di contabilizzazione delle attività e passività delle aziende acquisite nei principi contabili internazionali, Caratozzolo M. "I criteri di formazione del primo bilancio post-fusione: interpretazione dell'art. 2504bis, comma 4, c.c.", *Le Società*, 12, 2004, p. 1460; Id. "I criteri di formazione del primo bilancio successivo alle fusioni e scissioni", *Ibidem*, 11, 2004, p. 1341 e ss. Si consulti anche Zanetti E. "Manuale delle operazioni straordinarie", Eutekne, Torino 2013, p. 599 e ss.

24 Al riguardo Perrino M. "Le operazioni straordinarie", in "Diritto delle società", a cura di Alessi R., Rescigno M., Ipsoa, Milano,

diritto societario, abroga il termine "trasferimento"²⁵ ed adotta il termine "assegnazione"²⁶, per ribadire la sostanziale funzionalità dell'operazione di scissione, indirizzata a ridefinire nuovi assetti nelle compagini societarie, i cui soggetti acquisiscono la proprietà dei beni a titolo originario e non derivato, nel rispetto della continuità d'impresa. In quest'ottica, secondo alcuni, la scissione altro non è che una differente modalità per destinare i patrimoni della scissa, riorganizzati esclusivamente nella loro titolarità, seppur nello stesso ambito formale di soggettività economica²⁷.

Alla luce di quanto sin'ora richiamato, si tenterà di comprendere il motivo per il quale l'adozione del "valore effettivo" piuttosto che del "valore economico" non possa costituire il modo più idoneo a rappresentare i valori delle attività e delle passività nel bilancio della beneficiaria.

L'art. 2506-ter comma 2 c.c. testualmente riporta "La relazione dell'organo amministrativo [...] deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa". L'attenzione del legislatore in merito all'indicazione del "valore effettivo" piuttosto che del mero "valore contabile" è sicuramente convogliata sulla tutela dei terzi creditori, per i quali è prevista una duplice tutela, di cui la prima in fase pre-scissione e la seconda in epoca successiva alla data di efficacia della scissione.

Nella prima ipotesi, è, infatti, data la facoltà ai creditori di opporsi alla scissione sulla base

dell'art. 2506-ter c.c. che richiama l'art. 2503 c.c., rubricato per l'appunto "Opposizione dei creditori". In tale circostanza, i terzi soggetti creditori, a tutela delle proprie obbligazioni, possono opporsi all'operazione di scissione entro sessanta giorni dall'iscrizione della delibera di scissione presso il Registro delle imprese.

Qualora la scissione abbia già prodotto i propri effetti, il legislatore ha stabilito che i creditori sono in ogni caso tutelati sia per i debiti definiti nel progetto di scissione sia per quelli non debitamente definiti e, quindi, di dubbia destinazione. Ciò è quanto risulta dalla normativa riportata nell'ultimo comma dell'art. 2506-quater c.c.: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico". Sul punto, gli elementi specifici da evidenziare sono sostanzialmente due.

Il primo attiene al concetto di responsabilità che coinvolge in prima battuta la beneficiaria limitatamente al valore del patrimonio effettivo trasferito dalla scissa, ed, in seconda istanza, le società scisse in modo sussidiario ed illimitato. Pertanto si ribadisce la garanzia per il terzo creditore mediante una sorta di *beneficium excussionis*.

Il secondo elemento è rappresentato dal valore che il legislatore indica come "valore effettivo del patrimonio netto", con cui si identifica il limite quantitativo delle responsabilità delle beneficiarie rispetto alle scisse. Per valore

1998, p. 911, rileva come la scissione realizzi una suddivisione dell'organizzazione sociale originaria, rispetto ad un'attività che sostanzialmente continua, quanto agli strumenti patrimoniali e alla compagine produttiva, pur articolandosi in rami e sottoponendosi a nuovi regimi organizzativi, tanti quante sono le società che vengono a risultare dall'operazione; l'Autore, inoltre, afferma che, per quanto riguarda l'assetto patrimoniale, con la scissione non passano alle beneficiarie singoli beni, rapporti o situazioni giuridiche, bensì, più propriamente, elementi dell'attivo e del passivo, cioè beni, rapporti e situazioni giuridiche così come organizzati nell'ambito della società originaria e nella rappresentazione contabile che in questo stesso ambito ne veniva data. Lo stesso Autore, successivamente alla riforma introdotta con il DLgs. 6/2003, critica la tesi modificativa in tema di fusione, richiamando "l'insufficienza di una concettualizzazione della fusione come mera modifica statutaria", che ne tralascia "l'inevitabile momento traslativo e successorio", e ritiene che le medesime considerazioni valgano anche per la scissione, ancorché dalla relativa disciplina sia scomparso ogni riferimento esplicito ad un profilo traslativo, avendo il legislatore preferito discorrere di "assegnare" e di "assegnazione": Perrino M. "La riforma della disciplina delle fusioni di società", Riv. società, 2003, p. 507 e ss.

25 L'articolo di riferimento previgente era il 2504-septies c.c.

26 Per maggiori approfondimenti si consulti, tra gli altri, Ferro-Luzzi P. cit., p. 1070.

27 In tal senso, si veda, tra gli altri, Lucarelli P. "Scissione e circolazione dell'azienda", in "Il nuovo diritto delle società", a cura di Abbadessa P., Portale G.B., UTET, Torino, 2007, p. 441 e ss.

effettivo²⁸ deve intendersi, secondo quanto indicato anche dai principi contabili, il "valore corrente" dei beni trasferiti, ovvero valore contabile rettificato, al fine di delineare con maggiore esattezza la garanzia a tutela dei terzi creditori, in caso di mancato pagamento da parte della società scissa. Nello specifico, il valore effettivo indicato nella relazione degli amministratori ha il fine meramente orientativo per i creditori che potranno essere in grado di comprendere il valore di mercato dei beni trasferiti alla beneficiaria a garanzia del proprio credito, consentendogli di esprimere un giudizio sull'operazione di scissione al fine di avallare o meno la medesima.

In conclusione, il "valore effettivo" ha una **valenza di tutela per i creditori della scissa**, per la posizione acquisita prima della scissione. L'iscrizione dei beni trasferiti a valori correnti, e non contabili, nel patrimonio della beneficiaria, potrebbe comportare che del maggior valore del bene assegnato potrebbero usufruire, in termini di garanzia, oltre che i "nuovi" creditori post-scissione, anche i "vecchi" creditori della beneficiaria, ovvero quelli esistenti già al momento dell'ingresso dei beni nel patrimonio della beneficiaria. L'iscrizione dei beni a "valore corrente" implicherebbe delle incongruenze tra il valore del patrimonio assegnato e la

relativa quota di patrimonio contabile ridotto dalla scissa, con effetti distorsivi sul concetto di avanzo e disavanzo di scissione, mentre la determinazione del patrimonio trasferito a "valori contabili" garantisce l'esatta coincidenza tra il valore delle attività e delle passività che andranno a costituire il patrimonio, ovvero a sommarsi ai beni della beneficiaria e la corrispondente riduzione del patrimonio stesso della società scissa.

Il "valore economico"²⁹ nelle operazioni di scissione, infine, è **funzionale alla determinazione del rapporto di concambio**³⁰.

Nello specifico, con il rapporto di concambio è possibile stabilire il numero delle quote o azioni che la beneficiaria dovrà emettere ed assegnare ai soci della scissa, in sostituzione del patrimonio loro assegnato³¹. Esso è dato dal rapporto tra il valore economico, espressione delle quote o delle azioni relative al patrimonio assegnato dalla società scissa alla beneficiaria, rispetto al valore economico espressione delle quote o azioni che quest'ultima possedeva prima dell'operazione di scissione.

L'aggregazione dei saldi contabili delle società partecipanti al progetto di scissione sulla base del rapporto di concambio può generare delle **differenze da annullamento o da concambio**. Le differenze da annullamento, dette anche

28 Il valore "effettivo" del patrimonio netto trasferito ovvero rimasto in capo alla scissa, rileva quale indice del valore delle quote di patrimonio attribuite alle singole beneficiarie, attestando così la corrispondenza fra la somma del valore netto delle diverse quote assegnate ed il valore complessivo netto del patrimonio della società scissa. In merito ai criteri di determinazione di tale valore, data la laconicità del testo normativo, non vi è unanimità di vedute, pur se si registrano alcune convergenze sui seguenti punti: (a) esso non può prescindere da quello contabile degli elementi assegnati (risultante dalle scritture contabili e dal bilancio di esercizio); (b) non coincide con il "costo storico" o con il "costo di acquisizione" di un determinato elemento patrimoniale; (c) presenta indici di somiglianza con il c.d. valore attuale dell'elemento patrimoniale; (d) deve essere calcolato sulla base del c.d. capitale economico della società, così come avviene per la determinazione del rapporto di cambio, prescindendo, peraltro, dalla comparazione con i patrimoni delle altre società partecipanti alla scissione richiesta, invece, per la determinazione del concambio.

29 Il valore economico è il risultato di una negoziazione tra le varie società coinvolte dalla scissione, qualora già esistenti o in caso di scissione con costituzione di una nuova beneficiaria, di una trattativa tra i soci della scissa. La base di calcolo è rappresentata dai c.d. capitali economici delle società partecipanti all'operazione di scissione che devono essere valutati in una prospettiva strategica, tenuto quindi conto dell'avviamento e valorizzando le sinergie che l'operazione può comportare. Quasi mai coincide con il "valore effettivo", fattasi eccezione nel caso in cui il valore economico non contempli l'avviamento, o attività immateriali per le quali non è possibile procedere mediante azioni di esecuzione forzata. In tal senso, infatti, il valore economico scaturirebbe dalla rappresentazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti delle società partecipanti all'operazione di scissione, senza che ciò possa essere espressione di un potenziale reddituale, sotto forma di avviamento. A questo proposito, sembrerebbe che il soggetto valutatore, nella determinazione del rapporto di concambio, si limiti all'applicazione del metodo patrimoniale, piuttosto che reddituale o misto. Per ulteriori approfondimenti si consulti l'OIC 4.

30 In merito alla determinazione del valore economico si rimanda alle metodologie indirette e dirette suggerite dalla dottrina ed adottate dalla prassi. Tra tutti, Guatri L. "Trattato sulla valutazione delle aziende", Egea, Milano, 1998.

31 Il discorso è estremamente semplificato in caso di beneficiaria neocostituita, in quanto sovente l'assegnazione delle quote od azioni ai soci della scissa è fatto in proporzione alle quote o azioni detenute nella scissa.

disavanzo o avanzo, si hanno in presenza di un vincolo partecipativo tra la beneficiaria e la scissa. In sostanza, si parla di **disavanzo da annullamento**, qualora il valore della quota di partecipazione iscritta nel bilancio della beneficiaria, successivamente annullata, risulta maggiore rispetto alla relativa quota di patrimonio trasferita dalla scissa. Nel caso opposto si parla di **avanzo da annullamento**, che è dato dalla differenza negativa tra il valore contabile della partecipazione iscritta nel bilancio della beneficiaria e la relativa quota di patrimonio che la scissa assegna alla beneficiaria.

Così come per le differenze da annullamento, anche per quelle da concambio è possibile determinare un disavanzo oppure un avanzo. Il **disavanzo da concambio** si registra nel caso in cui la quota parte, relativa all'aumento del capitale sociale per le beneficiarie esistenti o alla costituzione di capitale sociale per le beneficiarie costituende, sia maggiore rispetto alla relativa quota di patrimonio trasferita dalla scissa.

Diversamente, si parla di **avanzo da concambio** qualora il valore delle quote o azioni emesse dalla beneficiaria sia inferiore rispetto al relativo valore di quote o azioni rappresentative del patrimonio assegnato dalla scissa.

In merito al trattamento contabile del disavanzo l'art. 2504-bis c.c., di rimando dall'art. 2506-quater c.c., stabilisce che "[...] se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste al n. 6 dell'articolo 2426, ad avviamento"³².

L'"imputazione" degli elementi dell'attivo o del passivo viene fatta a valori correnti ai sensi dell'art. 2343 c.c.³³, nei limiti del valore economicamente recuperabile e, quindi, in relazione

alla funzionalità dei medesimi beni inseriti nei processi produttivi della beneficiaria.

È bene chiarire che la **previsione di imputare il disavanzo agli elementi dell'attivo**, aumentando il loro valore se vi è capienza o iscrivendo un avviamento prima inespresso se ve ne è la possibilità, **non rappresenta un'eccezione al principio enunciato poc'anzi della continuità dei valori di bilancio**, bensì ne costituisce la conferma sulla base della considerazione che entrambi hanno il medesimo scopo volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale.

Il riferimento al **valore corrente**, quindi, **non vuol significare che l'operazione di scissione possa essere utilizzata quale strumento di rivalutazione delle poste di bilancio della beneficiaria**. In altri termini, il procedimento di adeguamento ai valori correnti, nel caso specifico è fatto, eventualmente, nei limiti della differenza del disavanzo che, a sua volta, scaturisce dal confronto tra i valori contabili delle società coinvolte e non tra i valori correnti. Pertanto, procedere all'assegnazione del bene prima e, successivamente, dare atto ad una sua rivalutazione senza alcuna correlazione con il valore del disavanzo, non è accettabile poiché produrrebbe un annacquamento del capitale. Paradossalmente in un'ipotesi di avanzo di scissione³⁴, si potrebbe ottenere una situazione opposta qualora il bene iscritto in bilancio, successivamente rivalutato, presenti valori tali da assorbire *in toto* la differenza negativa tra l'aumento del capitale sociale, o annullamento della partecipazione, e la quota del patrimonio assegnato dalla scissa alla beneficiaria. Così come, in una situazione di disavanzo, l'incremento dell'attivo a motivo di una successiva rivalutazione produrrebbe una sorta di "avviamento" che non riuscirebbe a trovare giustificativi normativi *"nel rispetto delle condizioni previste al n. 6*

32 A tal proposito l'OIC 4, § 4.4.3.1, p. 25, aggiunge "Se invece non può essere considerata avviamento, è eliminata dall'attivo, portandola in detrazione dalla «riserva di consolidamento». Il Principio contabile 17, par. 10.4.A) i) prevede che se la riserva di consolidamento non esiste o è insufficiente, l'importo non assorbito da tale riserva è imputato al conto economico".

33 In tal senso si è espresso favorevolmente anche il Consiglio Notarile di Milano con la massima 15.11.2005 n. 72, in *Banca Dati Eutekne*.

34 Al riguardo l'art. 2504-bis c.c. stabilisce che "[...]Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto all'apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsioni di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi rischi ed oneri".

dell'art. 2426", nonché nel rispetto di quanto indicato dai principi contabili nazionali. Senza considerare il fatto che i soci della scissa potrebbero vedersi assegnare le quote della beneficiaria sulla base di un patrimonio che risulterebbe rivalutato solo in epoca successiva rispetto al momento in cui si è proceduto alla determinazione del rapporto di concambio. In definitiva, si ritiene non possibile, anzi "illegittimo", procedere ad una rivalutazione dei beni nella beneficiaria solo a seguito di un'operazione di scissione senza avere il riferimento delle indicazioni sul trattamento contabile fornite dal legislatore. Sia esso da annullamento che da concambio, il disavanzo e l'avanzo rappresentano, quindi, in ogni caso una differenza tra "valori contabili" e non tra "valori economici". A sostegno si è espresso anche il Comitato dei Notai del Triveneto, che nella massima L.E.9 "Legittimità dell'emersione di un avanzo o di un disavanzo di fusione o di scissione" precisa che *"La previsione contenuta nell'art. 2504-bis, comma 4 cod. civ. (richiamata per la scissione dall'art. 2506-quater, comma 1, ultimo periodo cod. civ), nella parte in cui disciplina l'appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta come modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario"*.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il passaggio delle attività e delle passività da società scissa a beneficiaria, quindi, non può che aversi a valori contabili, garantendo

in tal modo la continuità del patrimonio assegnato dalla prima alla seconda, per le motivazioni sopra descritte, siano esse di valenza economico-aziendale che giuridica.

La tesi innanzi sostenuta trova conferma nel disposto dell'art. 2504-bis comma 4 c.c. richiamato espressamente dall'ultima parte del primo comma dell'art. 2506-quater, che, con l'avvento della nuova normativa, **non sembra** – ad avviso di chi scrive – **lasciare spazio alcuno alla condizione di modificare i valori dei beni nel primo bilancio della società risultante dall'operazione di scissione, pur se con l'ausilio di perizie di stima giurate**; non sarà, infatti, possibile in nessun caso procedere all'appostamento nel bilancio post-scissione dei beni a valori diversi da quelli che i cespiti stessi avevano nel documento contabile anteriore all'operazione, dovendo essere ribadito che le operazioni di scissione sono improntate alla neutralità contabile.

Sebbene occorre evidenziare le sole due **deroghe al principio della continuità**, ovvero:

- nell'ipotesi in cui la scissa sia rappresentata da una società di persone rispetto alla beneficiaria, quale società di capitali. Infatti, l'art. 2506-ter c.c., che a sua volta richiama l'art. 2501-sexies c.c.³⁵, indica la necessità di ricorrere alla relazione di stima ex art. 2343 c.c.³⁶;
- nell'ipotesi in cui le società partecipanti all'operazione di scissione prevedano la redazione del proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali, per i quali, com'è noto vige il principio del *fair value*.

Al di fuori delle suddette due deroghe, **non si ritiene, quindi, possibile che si possa realizzare una rivalutazione o svalutazione a valori correnti nel bilancio della beneficiaria dei beni assegnati a valori contabili dalla scissa.**

35 "Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio delle società di persone a norma dell'art. 2343".

36 In caso di scissione con aumento del capitale sociale, ove all'operazione partecipi una società di persone che assegni tutto o parte del patrimonio ad una società di capitali che non possieda patrimonio netto capitalizzabile per coprire l'emissione delle partecipazioni da assegnare ai soci della scissa, la funzione rivestita dalla relazione di stima ex art. 2343 c.c., è quella di garantire la consistenza dell'aumento di capitale sociale e quindi la copertura delle ricordate partecipazioni, in quanto per le società di persone non è previsto alcun controllo sui valori emergenti dal rendiconto.